

Covid 19: disposizioni festività dicembre 2020

Si informano gli associati che le novità sulla regolamentazione in Regione Lombardia sono disponibili sul [sito regionale](#) che viene aggiornato regolarmente con i Dpcm governativi e con le Ordinanze regionali. Il sito è organizzato per temi e quindi è di facile consultazione: es. spostamenti, formazione, tempo libero, ristorazione.

Inoltre, si segnala anche una [pagina del sito regionale](#) dove si trovano informazioni più approfondite su temi come:

- indicazioni per il rientro nella collettività
- disposizioni per chi fa ingresso in Italia
- utilizzo dei test antigenici

Infine si allega il testo del comunicato della prefettura di Lecco, che evidenzia dettagliatamente le attività consentite o sospese in base alla fascia di colore in cui la Regione si trova; indipendentemente dalle modifiche alle regole che il governo ritenga di fare nel periodo delle festività, la tabella di raffronto della prefettura aiuta a capire le attività sospese e quelle consentite, dando un riferimento per i controlli che saranno attivi sul territorio.

(SN/bd)

[135_CORONAVIRUS_FESTIVITA2020_TAB_ZONE_PREFETTURA_LC.pdf](#)
[Download](#)

Etichettatura ambientale degli imballaggi

Come da precedente comunicazione, mercoledì 16 dicembre 2020 il Consorzio Nazionale Imballaggi ha organizzato e svolto un webinar online, nel corso del quale ha presentato la nuova versione della Linea Guida per l'etichettatura ambientale degli imballaggi, risultato della consultazione pubblica che si è svolta nelle settimane precedenti.

Il webinar resta disponibile [on line](#) e dura circa 1 ora.

Si ricorda che risultano obbligati a collaborare per l'adempimento di questo obbligo, sia le aziende che stampano il pack e che quindi creano il disegno, sia quelle che producono il pack, per trasferire a chi stampa la confezione le informazioni sui materiali impiegati, le percentuali di presenza e simili.

L'obbligo riguarda il mercato italiano e non quello estero, però sono coinvolti gli importatori che sono responsabili di mettere sul mercato italiano imballaggi con etichettatura conforme. Conai sta provvedendo a redigere la guida anche in inglese.

Qualora le aziende associate obbligate ad adeguare l'etichettatura ambientale sugli imballaggi destinati al consumatore abbiano necessità di supporto, Api Lecco può organizzare una sessione on line, richiedendo la presenza di un esperto Conai. Per questo motivo vi invito a scrivere a silvia.negri@api.lecco.it per raccogliere le esigenze e fare una proposta per gennaio.

La [guida Conai](#) per l'etichettatura ambientale degli imballaggi è consultabile sul sito Conai.

(SN/bd)

Piano mirato macchine

Fra pochi giorni, le aziende che sono state destinatarie di questo piano mirato, devono inviare il questionario che lo accompagna ad ATS Brianza. Come noto, nei prossimi mesi gli ispettori faranno visita a campione sia nelle aziende che risultano in fascia gialla che in quelle in fascia verde.

Con questa circolare si intende segnalare comunque a tutti gli associati che la Guida e gli allegati di questo Piano Mirato risultano molto utili per gestire in modo conforme al D.lgs. 81/2008 e smi l'acquisto, la messa in esercizio e l'uso delle macchine di produzione. Per questa ragione si segnala la [pagina del sito](#) ove si trova tutta la documentazione e si invita ogni Datore di Lavoro e/o Rspp a prenderne visione.

Se richiesto, Api Lecco intende organizzare un webinar con personale qualificato, che possa aiutare le aziende a prendere visione ed applicare alla propria realtà produttiva il Piano Mirato per l'utilizzo in sicurezza delle Macchine; per questa ragione le aziende sono invitate a segnalare il loro interesse all'indirizzo

silvia.negri@api.lecco.it affinché si possa procedere all'organizzazione nei primi mesi del 2021.

(SN/am)

Rifiuti urbani da attività produttive – aggiornamento

Come segnalato nella [circolare Api n. 488 del 19/11/2020](#), dal **1 gennaio 2021**, entra in vigore la modifica alla classificazione dei rifiuti urbani e speciali prodotti da utenze non domestiche. Come noto, ci sono risvolti differenti per aziende “artigianali” o “industriali”. Le novità hanno inoltre ripercussioni sulla tassa rifiuti pagata al Comune di appartenenza.

Api Lecco segnala che ad oggi non sono pervenuti i chiarimenti operativi che permettono di attuare le previsioni legislative, per questo si resta in attesa di chiarimenti o proroghe, che all’occorrenza verranno prontamente segnalate. Nel frattempo invitiamo le aziende a verificare e tenere sottomano la denuncia delle superfici soggette alla tassa rifiuti, sulla base della quale il Comune di competenza applica la TARI.

In ogni caso scrivendo a silvia.negri@api.lecco.it potete inviare segnalazioni di dubbi, difficoltà interpretative e operative nella gestione dei rifiuti urbani o speciali segnalando esigenze o criticità particolari.

(SN/am)

Dall’1 gennaio 2021 avvio del servizio a tutele gradualali

Informiamo le Aziende Associate che con delibera n. 491/2020/R/eel l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, ha disposto l’**introduzione dal 1° gennaio**

2021 del servizio a tutele graduali (STG) riservato esclusivamente alle piccole imprese connesse in bassa tensione che non hanno ancora scelto un fornitore da libero mercato. Solo per tali clienti dal 1° gennaio 2021 viene rimosso il servizio di maggior tutela.

I clienti che dal 1° gennaio 2021 rientrano nel servizio a tutele graduali sono le imprese che in tale data non hanno una fornitura da libero mercato e che hanno le seguenti caratteristiche:

- "piccole imprese" (clienti non domestici con meno di 50 dipendenti e fatturato/totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di €) purché tutti i punti di prelievo nella titolarità dell'impresa siano alimentati in bassa tensione;
- "microimprese" (clienti non domestici con meno di 10 dipendenti e fatturato/totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di €) titolari di almeno un punto di prelievo con potenza impegnata superiore a 15 kW;
- clienti finali titolari di applicazioni relative a servizi generali utilizzati dalle "piccole imprese" e "microimprese" sopra definite limitatamente ai punti di prelievo dei medesimi servizi generali.

Il servizio a tutele graduali verrà gestito provvisoriamente dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 dagli attuali esercenti il servizio di maggior tutela (cosiddetta *assegnazione provvisoria*), poi dal 1° luglio 2021 i fornitori verranno definiti mediante procedure concorsuali (*assegnazione a regime*).

Sul territorio provinciale l'esercente il servizio di maggior tutela è Servizio Elettrico Nazionale.

Per definire la classe dimensionale di appartenenza, a partire da gennaio 2021 gli esercenti la maggior tutela richiederanno ai clienti non domestici da loro forniti una apposita

autocertificazione del rispetto dei requisiti.

Ricordiamo alle aziende che, nell'ambito delle attività svolte a favore dei Soci, attraverso l'operatività del Consorzio Adda Energia e del Gruppo di acquisto Apiservizi Srl, l'Area Energia dell'Associazione da diversi anni coordina le attività di acquisto e gestione delle forniture elettriche, con lo scopo di agevolare le aziende nell'approvvigionamento di energia.

Le aziende eventualmente interessate – che già non aderiscono a tali aggregati – possono contattare gli uffici dell'Associazione al fine di valutare le condizioni economiche ed accessorie del contratto di fornitura elettrica in essere, sia esso nel mercato di maggior tutela che nel libero mercato.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

Acconto Iva 2020 entro il 28 dicembre

Come ogni anno, i soggetti passivi IVA, entro il prossimo 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica), sono chiamati al calcolo, nonché all'eventuale versamento, dell'acconto IVA. Tuttavia, va tenuto presente che il D.L. 30 novembre 2020, n. 157, cd. decreto "Ristori-quater", ha stabilito, per determinate categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti IVA, nonché delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di dicembre 2020. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021,

ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Sommario

- SOGGETTI TENUTI ED ESCLUSI DALL'ACCONTO IVA 2020
- I DIVERSI METODI DI CALCOLO DELL'ACCONTO IVA 2020
- CASI PARTICOLARI
- METODO STORICO
- ESEMPI
- MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO
- SANZIONI

Soggetti tenuti ed esclusi dall'acconto IVA 2020

Sono soggetti obbligati al versamento dell'acconto IVA i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA.

Rimangono però **esclusi** dall'obbligo di versamento dell'acconto IVA 2020 i soggetti passivi d'imposta che ricadano all'interno di una delle **seguenti situazioni**:

- nel caso in cui l'acconto dovuto per l'anno 2020 risulti di importo **inferiore ad euro 103,29**;
- qualora la **liquidazione periodica dell'ultimo periodo** dell'anno precedente a credito o a debito risulti di importo **non superiore ad euro 116,72**;
- se l'**attività** del soggetto passivo IVA è **iniziata nel corso del 2020**;
- se l'**attività** sia **cessata nel corso del 2020**:
 - per i contribuenti con liquidazione IVA mensile: prima del 30 novembre 2020;
 - per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale: entro il 30 settembre 2020;
- contribuenti che nell'anno 2019 hanno applicato il regime previsto per i **contribuenti minimi** (D.L. 6 luglio

2011, n. 98) ovvero **regime forfetario** (legge 23 dicembre 2014, n. 190). Al riguardo, risulta opportuno precisare che l'esonero dal versamento dell'acconto si applica anche per il **primo periodo d'imposta di fuoriuscita da uno dei due regimi**, in considerazione del fatto che manca il dato storico di riferimento per il calcolo dell'acconto;

- soggetti che esercitano **attività di intrattenimento** di cui all'art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972;
- **produttori agricoli** esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell'IVA;
- **associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fine di lucro e pro-loco**, in regime forfetario IVA. Infatti, in tali casi, non sono eseguite le liquidazioni periodiche IVA;
- contribuenti che hanno effettuato nel 2020 unicamente **operazioni esenti ovvero non imponibili** IVA;
- **imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda** entro il 30 novembre 2020, se soggetti alla liquidazione periodica del tributo con cadenza mensile, ovvero entro il 30 settembre 2020, se trimestrali;
- applicazione del **metodo delle operazioni effettuate al 20 dicembre**, con evidenza di un **credito d'imposta**;
- applicazione del **metodo previsionale**, con determinazione presunta di un **credito**.

Si ricorda che il decreto "Ristori-quater" (art. 2 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157) ha stabilito, per **determinate categorie di soggetti**, la **sospensione dei versamenti IVA**, nonché delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di **dicembre 2020**. Nel dettaglio, il decreto "Ristori-quater" ha previsto la sospensione dei versamenti (facoltà, non obbligo) scadenti nel mese di dicembre 2020 relativi:

– alle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti d'imposta;

- all'IVA. Sembra ragionevole ritenere che la **sospensione** sia **applicabile** anche con riferimento al versamento dell'**acconto IVA 2020, in scadenza il 28 dicembre 2020** (in quanto il 27 cade di domenica);
- ai contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione dei versamenti in esame per il mese di dicembre 2020 è **applicabile unicamente**:

- ai soggetti, **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** di almeno il **33 per cento** nel mese di **novembre** dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- ai soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno **intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019**.

Inoltre, indipendentemente dalla sussistenza o meno delle soglie di ricavi o compensi, nonché dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, la sospensione vale anche per i soggetti che:

- esercitano le **attività economiche sospese** dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- esercitano le attività dei servizi di **ristorazione**, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come **zone arancioni o rosse**;
- operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. 9 novembre 2020, n. 149, cd. decreto "Ristori-

bis", ovvero esercitano l'**attività alberghiera**, l'attività di **agenzia di viaggio** o di **tour operator**, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come **zone rosse**.

I citati versamenti sospesi nel mese di dicembre 2020 andranno effettuati, **senza applicazione di sanzioni e interessi**:

- in un'unica soluzione, entro il **16 marzo 2021** ovvero
- mediante **rateizzazione**, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della **prima rata entro il 16 marzo 2021**.

I diversi metodi di calcolo dell'acconto IVA 2020

Per il versamento dell'acconto, il contribuente ha la possibilità di scegliere il più conveniente fra tre diversi metodi previsti dalla disposizione normativa. Si può versare a titolo di acconto, senza incorrere in sanzioni, il minore dei seguenti importi:

Metodo previsionale	88 per cento del "dato previsionale", cioè di quanto si prevede di dovere versare con l'ultima liquidazione periodica (mensile ovvero trimestrale) dell'anno 2020. Il rischio che scaturisce dall'applicazione di tale metodo è quello di applicazione delle sanzioni per versamento insufficiente, qualora la liquidazione definitiva evidenzia un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione.
----------------------------	---

Metodo storico	88 per cento del “dato storico” , cioè di quanto versato in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente (anno 2019). Tale metodo di calcolo è quello che generalmente viene utilizzato dai contribuenti, data l’estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente stesso.
-----------------------	--

Metodo analitico	100 per cento del “dato effettivo”, cioè l’intero importo che risulta dalla particolare liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2020 (da eseguirsi ai sensi dell’art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, disposizione ora contenuta nell’art. 6, comma 3-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, a seguito delle modificazioni apportate dall’art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349).		
	Operazioni per la liquidazione IVA al 20 dicembre 2020		
	Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta	Operazioni attive	Operazioni passive
	<i>Liquidazione IVA mensile</i>	Operazioni effettuate nel periodo 1° dicembre 2020 – 20 dicembre 2020	Operazioni registrate nel periodo 1° dicembre 2020 – 20 dicembre 2020
	<i>Liquidazione IVA trimestrale</i>	Operazioni effettuate nel periodo 1° ottobre 2020 – 20 dicembre 2020	Operazioni registrate nel periodo 1° ottobre 2020 – 20 dicembre 2020

Casi particolari

Trasformazione di s.n.c., s.a.s., s.r.l. e s.a.p.a. in società semplice

In tale ipotesi, l'**acconto IVA 2020 non sarà dovuto**, qualora venga adottato il **metodo previsionale**. Ciò in considerazione del fatto che la trasformazione agevolata in società semplice determina la perdita della qualifica di soggetto passivo IVA.

Assegnazione ai soci ovvero cessione agevolata di beni dell'impresa

In tale ipotesi:

- qualora vi sia stata l'assegnazione di beni ai soci e **scioglimento della società** entro il 30 settembre 2020, l'**acconto IVA per il 2020 non sarà dovuto**, qualora venga utilizzato il metodo previsionale e sempre che le operazioni di liquidazione siano effettivamente ultimate entro il terzo trimestre del 2020;
- invece, nel caso in cui la società che ha effettuato l'assegnazione **non sia stata liquidata**, andrà versato l'**acconto IVA** entro il 28 dicembre 2020, scegliendo una delle metodologie di calcolo evidenziate.

Estromissione di beni strumentali dal patrimonio da parte dell'imprenditore individuale

Qualora l'imprenditore individuale abbia proceduto all'estromissione in via agevolata dei beni dal patrimonio entro il 31 maggio 2020, **senza cessazione dell'attività**, sarà dovuto l'**acconto IVA** 2020.

Invece, se, a seguito dell'estromissione di cui sopra, sia stata contestualmente **cessata l'attività**, **non sarà dovuto l'acconto**, se viene utilizzato il metodo storico.

Metodo storico

Con l'applicazione del metodo storico, l'acconto IVA 2020 risulta pari all'88 per cento del versamento effettuato, o che

avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno 2020. Ne consegue che:

- per i contribuenti con **liquidazione IVA mensile**, al fine di calcolare l'importo della liquidazione periodica del mese di dicembre 2019, si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell'acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2020;
- per i contribuenti con **liquidazione IVA trimestrale**:
 - in base alla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno d'imposta 2019. Al fine del calcolo dell'acconto, si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell'acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 marzo 2020;
 - per la liquidazione periodica relativa al quarto trimestre 2019 per i **contribuenti trimestrali "speciali"** di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, quali, ad esempio, gli autotrasportatori, la base di riferimento per il calcolo dell'acconto è data dalla somma del versamento dell'acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 febbraio 2020.

Metodo storico	
Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d'imposta	Base di calcolo ai fini dell'acconto IVA 2020 con il metodo storico (*)
Liquidazione IVA mensile	Somma del versamento dell'acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2020

Metodo storico	
Liquidazione IVA trimestrale	Somma del versamento dell'acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 marzo 2020
Liquidazione IVA trimestrale "speciale" (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori)	Somma del versamento dell'acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 febbraio 2020
(*) - Nell'ipotesi in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto di un maggiore acconto versato il periodo precedente, l'acconto IVA 2020 dovrà essere calcolato sulla base di quanto effettivamente dovuto per l'anno 2019; Esempio Credito IVA a seguito di maggior versamento dell'acconto - così come chiarito dalla risoluzione 23 dicembre 2004, n. 157/E, ai fini del calcolo dell'acconto, non va presa in considerazione la maggiorazione dell'1 per cento applicata all'IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale.	

Esempi

Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA mensile

Acconto versato nel 2019	Euro 5.000
Saldo IVA dicembre 2019	Euro 6.000
Totale	Euro 11.000
Acconto IVA 2020 dovuto	Euro 9.680 (11.000*88%)

Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale

Acconto versato nel 2019	Euro 4.000
Saldo IVA dicembre 2019	Euro 5.050
Di cui interessi 1%	Euro 50
Totale	Euro 9.000 (4.000 + 5.050 – 50)
Acconto IVA 2020 dovuto	Euro 7.920 (9.000*88%)

Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale “speciale”

Acconto versato nel 2019	Euro 7.000
Saldo IVA IV trimestre 2019	Euro 9.000
Totale	Euro 16.000
Acconto IVA 2020 dovuto	Euro 14.080 (16.000*88%)

Modalità di versamento dell'acconto

L'acconto, se di ammontare uguale o superiore a euro 103,29 deve essere versato in **unica soluzione**.

Il versamento dell'acconto deve essere fatto in **via telematica**, utilizzando il **modello F24**.

Su tale modello deve essere indicato il **codice tributo**:

- “6013”, se trattasi di contribuente mensile;
- “6035”, se trattasi di contribuente trimestrale.

Lo **scomputo** dell'acconto IVA 2020 avviene nel modo seguente:

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d'imposta	Scomputo dell'acconto IVA da:
Liquidazione IVA mensile	Liquidazione relativa al mese di dicembre 2020 (entro il 16 gennaio 2020)

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d'imposta	Scomputo dell'acconto IVA da:
Liquidazione IVA trimestrale	Dichiarazione annuale IVA per il 2020 (entro il 16 marzo 2020)
Liquidazione IVA trimestrale "speciale" (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori)	Liquidazione del IV trimestre 2020 (entro il 16 febbraio 2020)
Attività separate in regime misto di liquidazione	• Liquidazione di dicembre 2020 (entro il 16 gennaio 2020) o • liquidazione IV trimestre 2020 (entro il 16 febbraio 2020)

Sanzioni

Sulle somme non versate o versate in meno è applicabile la sanzione amministrativa nella misura del **30 per cento dell'imposta non versata**, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

La sanzione si applica comunque sull'**intero importo non versato**. Non è più prevista, infatti, quella tolleranza del 5 per cento nei casi di acconto calcolato sul "dato previsionale" (C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E, cap. 4, par. 1.3).

Gli omessi o insufficienti versamenti dell'acconto potranno essere **regolarizzati** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (**ravvedimento operoso**).

Per le sanzioni per ritardati od omessi versamenti, in presenza di **ravvedimento operoso**, vi è la **riduzione alla metà** della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a 90 giorni** dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30 al **15 per cento** (D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158).

Pertanto, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dall'originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all'1,5 per cento dell'imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Un'**ulteriore riduzione** della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a 15 giorni**. In tali casi, la sanzione del 15 per cento è ulteriormente ridotta a **1/15 per ogni giorno di ritardo** (1 per cento). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1 per cento per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell'1 per cento).

Momento del ravvedimento	Sanzione edittale (per omesso/insufficiente versamento pari al 30%)	Riduzione da ravvedimento	Sanzione ridotta da ravvedimento
Entro i primi 14 giorni (cd. ravvedimento sprint)	15%	1/10	0,1% per ogni giorno di ritardo
Dal 15° al 30° giorno	15%	1/10	1,5%
Dal 31° al 90° giorno	15%	1/9	1,67%

Momento del ravvedimento	Sanzione edittale (per omesso/insufficiente versamento pari al 30%)	Riduzione da ravvedimento	Sanzione ridotta da ravvedimento
Dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione	30%	1/8	3,75%
Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva	30%	1/7	4,29%
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva	30%	1/6	5%

(MF/ms)

Imposta di bollo su fatture

elettroniche: le sanzioni per l'omesso versamento

Con la Risposta all'istanza di consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria prevista per l'omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

L'imposta di bollo sulle fatture può essere assolta secondo le seguenti modalità:

1. contrassegno, per le sole fatture cartacee;
2. modalità virtuali di cui all'art. 15 del D.P.R. 642/72, sia per le fatture cartacee che per quelle elettroniche;
3. modalità di cui all'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, per le fatture elettroniche emesse attraverso lo SdI.

Relativamente alle sanzioni, con la Circolare 14 aprile 2015, n. 16/E, par. 7, è stato chiarito quanto segue:

MODALITÀ di ASSOLVIMENTO dell'IMPOSTA di BOLLO	SANZIONE
CONTRASSEGNO	Art. 25, comma 1, D.P.R. 642/72

MODALITÀ di ASSOLVIMENTO dell'IMPOSTA di BOLLO	SANZIONE
MODALITÀ VIRTUALI	Art. 13, D.Lgs. 471/1997 Riduzione a un terzo Tale sanzione è ridotta a 1/3 qualora il contribuente ne effettui versamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La riduzione a 1/3 è pari: (1) • al 30%, se il versamento è effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento; • al 15%, se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento; • ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (un per cento), se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.
MODALITÀ ex ART. 6, D.M. 17.6.2014	
(1) Art. 12-novies, comma 1, decreto "Crescita" (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).	

(MF/ms)

Bando Frim Fesr 2020 Ricerca & Sviluppo

La linea di intervento FRIM FESR 2020 (RICERCA & SVILUPPO) favorisce gli investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati all'innovazione da parte delle PMI mediante un finanziamento sino al 100% della spesa complessiva compreso tra € 100 mila e € 1 milione in ambito **aerospazio, agroalimentare, eco-industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile.**

La durata del finanziamento è compresa tra i 3 ed i 7 anni, di cui massimo 2 di preammortamento. Al finanziamento sarà applicato un tasso nominale annuo fisso e pari allo 0,5%. Il finanziamento è rivolto alle imprese con unità produttive/operative in regione Lombardia a partire da 3 dipendenti. I progetti dovranno essere ultimati entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione, salvo proroga di massimo 6 mesi.

Nelle spese ammissibili dal bando sono previste le seguenti voci di spesa.

- a) Spese di personale relative a ricercatori e tecnici per un massimo del 50% delle spese totali ammissibili di progetto.
- b) Costi di ammortamento relativi a impianti, macchinari e attrezzature.
- c) Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti.
- d) Materiali direttamente connessi alla realizzazione del progetto, per un massimo del 10%.
- e) Spese generali forfettarie aggiuntive per il 15% delle spese di personale.
- f) Costi per il deposito di brevetti fino a un massimo del 15% delle spese totali del progetto.

Le domande potranno essere presentate sulla piattaforma Bandi online entro il 31 Marzo 2021 con valutazione a sportello. Api

Lecco e Apitech si propongono di dare supporto alle aziende interessate al finanziamento.

Ulteriori approfondimenti sul bando al seguente link: [informazioni](#)

(AM/am)

Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di novembre 2020

L'Istat ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di **Novembre 2020** con indice pari a **102,0**.

In applicazione dell'art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro **dal 15 Novembre 2020 al 14 Dicembre 2020**, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a **1,375000%**.

(FV/fv)

Por Fesr 2014-2020: bando

Linea Internazionalizzazione Plus

Informiamo le Aziende Associate che a breve verrà pubblicata da Finlombarda S.p.A. la nuova misura 'Linea Internazionalizzazione PLUS ' con contestuale chiusura dell'attuale misura 'Linea Internazionalizzazione'.

Finalità: promuovere l'internazionalizzazione delle aziende lombarde attraverso il consolidamento della presenza e la capacità di azione delle stesse nei mercati esteri. Tramite programmi integrati di sviluppo, le PMI lombarde potranno dotarsi di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri.

Soggetti beneficiari: PMI iscritte al Registro delle Imprese e attive da almeno 24 mesi con sede operativa in Lombardia.

Dotazione finanziaria: la dotazione finanziaria per la parte di agevolazione concessa sotto forma di finanziamento agevolato è attivata a valere sulla medesima dotazione del Fondo Internazionalizzazione, le cui disponibilità attuali sono stimabili per complessivi euro 6.806.065,14. La dotazione finanziaria per la parte di agevolazione concessa sotto forma di contributo a fondo perduto è pari a euro 1.500.000,00.

Tipologia ed entità dell'agevolazione: l'agevolazione sarà concessa fino al 100% delle spese ammissibili di cui l'80% sotto forma di finanziamento agevolato e il restante 20% sotto forma di contributo a fondo perduto. Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso ed è pari allo 0%. L'agevolazione minima richiedibile è pari a € 40.000 L'agevolazione massima richiedibile è pari a € 500.000 La durata del finanziamento è compresa tra i 3 e i 6 anni, con un

periodo di preammortamento massimo pari a 24 mesi.

Interventi ammissibili: programmi integrati di sviluppo internazionale per la promozione dell'export in Paesi esteri attraverso lo sviluppo e il consolidamento della presenza e della capacità d'azione delle PMI con investimento minimo pari a € 40.000. Tali programmi di sviluppo internazionale non dovranno in ogni caso essere riferiti ad attività che si possano configurare come aiuto all'esportazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Termine massimo di realizzazione degli interventi: fino a 15 mesi dalla data di concessione (salvo proroga).

Spese ammissibili:

- a. Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e a eventi a queste collegati (ad es. workshop, eventi B2b, seminari, ecc.). Sono altresì ammissibili spese per la partecipazione a fiere virtuali e per l'utilizzo di piattaforme di matching/agendamento di incontri collegati alle fiere.
- b. Istituzione temporanea all'estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di showroom/spazi espositivi per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri. Sono altresì ammissibili spese per vetrine/esposizioni virtuali.
- c. Azioni di comunicazione e advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri.
- d. Spese relative allo sviluppo e/o adeguamento di siti web o l'accesso a piattaforme cross border (B2B/B2C) per consolidare la propria posizione sui mercati esteri anche finalizzati alla vendita on line di prodotti o servizi.
- e. Consulenze in relazione al Progetto e al programma di internazionalizzazione.
- f. Spese per il conseguimento (no consulenze) di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target (incluse le certificazioni per l'ottenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato e delle altre figure di esportatore autorizzato previste dagli accordi di libero

scambio siglati dalla UE con Paesi terzi).

g. Commissioni per eventuali garanzie fidejussorie di cui alla D.G.R n. 675/2018.

h. Spese per il personale dipendente (in Italia e all'estero) impiegato nel Progetto di internazionalizzazione calcolate in maniera forfettaria nella misura del 20% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera g).

i. Spese generali forfettarie nella misura del 7% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera h).

j. Per le spese di personale e le spese generali si fa ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/18.

Procedura: le domande saranno selezionate tramite una procedura valutativa a sportello. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema informativo regionale Bandi OnLine e verranno selezionate sulla base dei seguenti criteri:

1. Qualità dell'operazione (max 70 punti):

- qualità progettuale e congruità dei costi e dei tempi di realizzazione;
- qualità dell'analisi di contesto e strategica, in relazione a settore di attività e mercato di destinazione;

2. Capacità del proponente (max 30 punti):

- analisi economica e finanziaria (metodologia credit scoring ai sensi della DGR n. 675 del 24/10/2018).
- Sono previste le seguenti premialità di punteggio pari a:

o 5 punti per le imprese che non abbiano già sviluppato un fatturato verso l'estero;

o 2 punti per presenza di certificazioni ambientali

L'esito istruttorio positivo prevedrà il raggiungimento di almeno 60 punti comprensivi dei punteggi di premialità. Il procedimento istruttorio si concluderà entro 90 gg dalla data di presentazione della domanda.

Modalità di erogazione dell'agevolazione: l'agevolazione verrà erogata:

– per la quota di finanziamento, dal Soggetto Gestore in due soluzioni:

- prima tranche pari al 50% dell'agevolazione a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento nel rispetto della DGR n. 675 del 24/10/2018 sul credit scoring;

- tranche a saldo a conclusione del Progetto.

– per la quota di contributo a fondo perduto, da Regione Lombardia in un'unica soluzione a conclusione del Progetto.

Il termine ultimo per la realizzazione delle attività, il sostenimento delle spese e la rendicontazione da parte del beneficiario è il 31 marzo 2023. Rispetto a tale termine ultimo non saranno concesse proroghe.

Per ulteriori informazioni contattare:

Ufficio Estero

Tel. 0341 286338

Mail: esteromail@api.lecco.it

(GF/gf)